Avv.ti E. Caldara - Bonomi

Ricorso in Cassazione

Munari dott. Luigi

contro

Crippa Felice

12 luglio 33 I Sezione Civile -

ASSR

Il contro ricorso del sig.
Felice Grippa
patrocinato dagli avvocati
Ivano Scarabbone e Edoardo
Amati (domiciliato via Marcello
Prestinari 7 Tel. 364-332 Roma)
è stato
notificato l'11 aprile 1939
Inviato il 12 a Caldara

Presentato il ricorso in Cancelleria il giorno 9 marzo 1933

N. 10067 della ricevuta

Corte di
Tribunale di
Pretura di
Uff. di Conc. di

Addì 9 MAR. 1933 Anno XI

nella Cancelleria del

il Sig. (1) A. Bonomi

ha depositato (2)

(3)

Mimani

c.

(4)

Crippa

Il Cancelliere

141.30

MAR. 1933 Anno XI

ha depositato

per diritto di chiamata nella causa tra

Mimani

e

Crippa

L'Ufficiale Giudiziario

8,20

Totale

= 141,30

AVV. EDOARDO AMATI
ROMA - Via Marcello Prestinari N. 7

AVANTI L'ECC.ma CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Controricorso

per CRIPPA FELICE di Lissone, rappresentato e difeso dagli Avv. Edoardo Amati di Roma e Franco Scardaccione di Milano, e presso il primo domiciliato elettivamente in Roma, Via Marcello Prestinari 7, per delega.

contro MUNARI Dr. LUIGI di Milano, ricorrente rapp. e difeso dagli Avv. On. Ivanoe Bonomi, di Roma, ed Emilio Caldara, di Milano, e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà 4, per delega.

IN FATTO

Il Dr. Munari Luigi emetteva il 22 dicembre 1927 un pagherò cambiario di L. 5000 all'ordine del Sig. Crippa Felice, con scadenza a fine febbraio 1928. Tale effetto fu dal prenditore Crippa scontato presso la Banca Popolare di Milano, la quale alla scadenza mandò l'effetto all'incasso presso il proprio corrispondente Credito Legnanese in Legnano, ove lo effetto era domiciliato. Prima però della scadenza l'emittente Dr. Munari pregava il Sig. Crippa perchè avesse a ritirare lui l'effetto, trovandosi egli nel momento impossibilitato a farlo. Ed ecco che il Crippa ritira la cambiale, pagando l'importo al Credito Legnanese, il quale appone la quietanza sull'effetto.

La cambiale resta così parecchio tempo nel portafo=

glio del Sig. Crippa, il quale, dati i rapporti d'affari sempre intercorsi col Dr. Munari, non ha dubbî sul pagamento di essa e non lo sollecita neanche. Ma quando ne chiede il pagamento si sente dire dal Munari che l'effetto è stato pagato. Sorpreso il Crippa fa presente che l'effetto a sue mani ne dimostra la proprietà e perciò il diritto a richiederne il pagamento. Essendo stata pertanto inutile ogni bonaria insistenza, fu necessario instaurare precetto mobiliare con atto 11 dicembre 1931 a ministero Uff. Giud. della R. Pretura di Legnano.

Avverso tale precetto il Dr. Munari presentava opposizione con atto 12 dicembre 1931, chiedendo l'annullamento del precetto stesso, perchè a suo dire la detta cambiale non poteva trovarsi che per errore o peggio nelle mani del Crippa, col quale egli asseriva di aver regolato i rapporti di dare e di avere fin dalla fine del 1929 o i primi del 1930. Il Tribunale di Milano Sez. 4°, davanti a cui la causa di opposizione era chiamata, con sentenza 11-16 Aprile 1932 accoglieva l'eccezione pregiudiziale del Dr. Munari fondata su questo specioso motivo: "la cambiale non avrebbe potuto legittimamente passare nelle mani del Crippa se non attraverso un azione di regresso od almeno una constatazione di mancato pagamento da parte dell'emittente". Sa-

Avv. EDOARDO AMATI
ROMA - Via Marcello Prestinari N. 7
Telefono 361-332

rebbe occorso, a dir dell'avversario, che i trapassi della cambiale, in senso inverso a quello della girata, constassero da qualche cosa di analogo alla successione della girata.

Avverso tale sentenza l'opposto Crippa interponeva appello avanti la R. Corte di Milano, sostenendo che nè la legge nè la pratica mercantile hanno mai imposto la girata in senso inverso in ossequio al disposto dell'art. 287 Cod. comm., e pertanto che la dimostrazione del possesso legittimo, richiesta in questo articolo, non incombe al prenditore dell'effetto, il quale dopo aver pagato in via di regresso può incontestabilmente pretendere il pagamento dall'emittente. E richiedeva in conseguenza alla Corte d'Appello la riforma della gravata sentenza del Tribunale di Milano.

La Corte d'Appello, ampiamente accogliendo la tesi, prettamente giuridica, del Crippa, fatto rilevare l'errore in cui il Collegio di primo grado era incorso, così chiaramente si pronunciava: "Non ha considerato il Tribunale che il Crippa non aveva l'obbligo di dare una simile dimostrazione del possesso della cambiale con una serie di girate che pervenissero a lui, in quanto egli non era giratario ma prenditore della cambiale, ed essendo in possesso di una cambiale quietanzata prima della scadenza devesi supporre necessa-

riamente che l'abbia pagata come obbligato in via di regresso, e che perciò gli sia stato consegnato il titolo da chi ne aveva ricevuto il pagamento (in questo caso dal Credito Legnanese al quale l'effetto era stato girato per l'incasso). Non v'ha dubbio perciò che, legittimato per tal modo il possesso della cambiale a norma dell'art. 295 Cod. Comm., il Crippa abbia conservata l'azione cambiaria nei confronti dell'emittente dell'effetto cambiario".

Contro la sentenza 12=23/8/32 della R. Corte d'Appello di Milano l'appellato Muneri dr. Luigi produceva il 7/2/33 ricorso alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, notificato al Crippa Felice l'11/2/33 per l'Ufficio Giud. della Pretura di Monza Castellani Nazzareno. Il ricorrente, basandosi su un unico motivo di diritto, qui sotto trascritto, chiedeva alla Corte Ecc.ma di Cassazione l'annullamento della denunciata sentenza 12=23/8/32 della Corte d'Appello di Milano.

Unico motivo di ricorso

Violazione dei principî di diritto vigenti in ordine all'istituto della cambiale, e particolarmente degli artt. 256 e 287 del Cod. Comm. in relazione agli artt. 259, 288 e 295 ult. cap. stesso Codice, in quanto la sentenza denunciata, obliterando che la cambiale è sempre un titolo all'ordine, ha ritenuto sufficiente per

Avv. EDOARDO AMATI
ROMA - Via Marcello Prestinari N. 7
Telefono 364-332

5

l'esercizio dell'azione cambiaria il possesso di fatto e non necessaria la dimostrazione di un possesso legittimo.

IN DIRITTO :

Il ricorrente sostiene che il Crippa Felice, possessore del titolo cambiario di L. 5000 trascritto nella denunciata sentenza e riprodotto nel ricorso stesso, è carente d'azione cambiaria nei confronti dell'emittente Dr. Munari Luigi, perchè non si è dimostrato proprietario dell'effetto con le modalità imposte dall'art. 287 Cod. Comm. In altri termini, Crippa Felice, prenditore, in seguito girante verso la Banca Popolare di Milano, per esigere il pagamento dal Munari dr. Luigi, dopo la scadenza, avrebbe dovuto dimostrare allo stesso Dr. Munari, la legittimità del suo possesso. Pur rispettando l'opinione del ricorrente, costui ha dimostrato di non voler tenere conto che i rapporti intercorrenti tra l'emittente di una cambiale ed il prenditore, che a sua volta riveste la figura del girante quando mette in circolazione il titolo, sono diversi da quelli intercorrenti fra l'emittente ed i varî giratarî. I quali alla scadenza dell'effetto hanno due azioni per pretendere il pagamento: 1) regresso, nei confronti dei precedenti giranti (art. 318 n°20 Cod. Comm.); 2) diretta nei confronti dell'emit-

tente.

Il prenditore dell'effetto invece, se l'effetto non viene pagato, mentre è obbligato in via di regresso verso tutti i giratari e giranti, non ha altra azione all'infuori di quella diretta (quinquennale) contro l'emittente. Orbene la legge, quando con l'art. 287 Cod. Comm. fa obbligo al possessore di dimostrare la proprietà dell'effetto con una serie di continue girate, si riferisce agli obbligati estranei e diversi da quelli che diedero origine al primo rapporto cambiario: l'emittente ed il prenditore. L'emittente sa e conosce il prenditore, al quale ha dichiarato esplicitamente nel suo pagherò cambiario di pagare la somma indicata alla scadenza segnata, assoggettandosi alla esecuzione in caso di mancato adempimento; mentre non conosce i terzi, che possono trovarsi in possesso della cambiale da lui creata, ed in rapporto ai quali, perchè egli abbia la certezza di pagare bene, cioè a chi di diritto, senza incorrere in dannose duplicazioni, deve richiedere la dimostrazione a mezzo delle girate apposte nei modi voluti dalla legge.

L'art. 287 Cod. Comm. si riferisce proprio a coloro che dopo il prenditore divengono possessori dell'effetto, per il suesposto motivo, e non anche al pren-

7

ditore, il quale occupa fra tutti i giranti e giratari dell'effetto un posto ben distinto ed autonomo nei confronti dell'emittente.
Nella fattispecie, se la Banca Popolare di Milano, giratarìa, si fosse rivolta per il pagamento al Dr. Munari, costui prima di effettuare il versamento avrebbe dovuto esigere la regolare girata del Crippa, ed ove non vi fosse stata, avrebbe potuto rifiutarsi di pagare. Ma poichè il richiedente è il prenditore Crippa, a quale firma di girata dovrebbe costui far risalire il suo legittimo possesso, se non a quella originaria dell'emittente Dr. Munari?
Lo stesso ragionamento vale anche per l'art. 256 Cod. Comm. di cui il ricorrente ha denunciata anche una presunta violazione della Corte di Appello di Milano. La quale molto bene ragionando, in conformità anche a quanto dottrina e giurisprudenza insegnano, ritenuto che l'effetto fosse stato ritirato dal Crippa presso il Credito Legnanese (incaricato per l'incasso), previo versamento del relativo importo di cui è dato atto con la quietanza e con la consegna del titolo, a sensi e per gli effetti dell'art. 295 Cod. Comm., non si è opposta all'ammissione della prova richiesta, in <u>extrema ratio</u>, dal Dr. Munari, tendente a dimostrare "una ulteriore liquidazione di ogni rapporto di

8

dare e di avere fra le parti avvenuta senza alcuna riserva". Sta in fatto che le risultanze testimoniali hanno dato esito negativo per il Muneri, e ciò lo stabilirà il Tribunale nella sua sentenza definitiva. Segnaliamo però alla Corte Suprema il contegno ambiguo tenuto dal ricorrente, il quale, mentre asserisce che la cambiale fu da lui pagata alla scadenza (fine Febbraio 1928) presso il Credito Legnanese, ha chiesto di provare che il pagamento dell'effetto sarebbe stato fatto verso la fine del 1929, principio 1930, unitamente ad altri di maggiore importanza, allorquando si addivenne alla presunta liquidazione di cui in precedenza.

Si brancola (come chiaramente rilevasi) nel buio e nell'incertezza.........

Altro prodotto della fantasia del ricorrente va considerata l'affermazione sul presunto obbligo del Crippa di non trascrivere nel precetto la cambiale con le girate: "egli avrebbe dovuto provvedere a cancellare le girate esposte, e queste si avrebbero avute per non scritte. Ne consegue che il possessore non se ne è dimostrato anche proprietario (sic)".

Queste affermazioni (de iure condendo) a nostro modesto avviso non trovano alcun sostegno nelle disposizioni del Codice di Commercio attualmente in vi

9

gore. Seguendo il ragionamento del Dr. Munari, se il Crippa avesse cancellata le girata alla Banca Popolare di Milano e praticamente se non avesse trascritte anche la girata nel precetto, egli avrebbe così dimostrato la legittimità del suo possesso.

A questa spaventosa eresia si giungerebbe, dando così una errata interpretazione al disposto dell'art. 287 Cod. Comm. cap., per il quale "le girate si hanno per non trascritte". Per il ricorrente questa norma comporta l'obbligo del possessore dell'effetto (prenditore diretto, nella fattispecie) di cancellare le girate quando il titolo dopo la scadenza si trova a sue mani. Noi, con tutto il rispetto dovuto alle opinioni altrui, ci permettiamo rilevare che il disposto di cui in precedenza si riferisce solamente all'obbligo che il girante assume con la appostazione della sua firma nei confronti dei giratari e giranti a lui seguenti.

Se la firma del girante risulta cancellata, questa si ha per non scritta e di conseguenza il relativo obbligo al pagamento non più sussiste.

Per questi motivi si chiede che la Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno voglia rigettare il ricorso proposto dal Dr. Luigi Munari, contro la sentenza dell'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano 12-23/8/32 re-

sa fra Crippa Felice e il Dr. Munari Luigi, con tutte le conseguenze di legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di patrocinio, e riservando al controricorrente le ragioni per il risarcimento dei danni.

Nel termine di legge saranno depositati nella Cancelleria del Supremo Collegio l'originale del presente controricorso ed il ricorso del Munari, con delega del Crippa, in calce, ai Sottoscritti Avv. Scardaccione ed Amati.

avv. Franco Scardaccione

Avv. Edoardo Amati

Copia

17 - 8/1 ... Avv.

notifica L. 20
copia " 4.50
... 7.05
... 90
... 6.75
... 90
... 7.65

Atto di notifica

L'anno millenovecentotrentatrè (XI) il giorno undici aprile in Roma,

Ad richiesta del Sig. Felice Crippa di Lissone, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Scardaccione ed Edoardo Amati ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, alla via Marcello Prestinari, n. 4,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Cassazione del Regno, ..., per ogni effetto di legge, notificato il suesteso controricorso a firma dei detti avv.ti Franco Scardaccione ed Edoardo Amati al Sig. dott. Luigi Munari, di Milano, rappresentato e difeso dagli on. avv. Franco Bononi ed Emilio

Caldara, e domiciliato elettivamente in Roma, piaz-
za della Libertà n. 4 presso il detto on. avv.
Ivanoe Bonomi, quivi lasciando questa copia
simile, consegnandola nelle mani della
di lui signora (sorpresa)

P. Libertà 4

Cesare Fioretti

G. Meschini
Commissario di [illegible]

ASSR

AVANTI L'ECC.MA R° CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA.

RICORSO

di MUNARI dr. LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti on.li Ivanoe Bonomi di Roma ed Emilio Caldara di Milano, e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma =Piazza della Libertà 4= per delega in calce a questo Ricorso.

contro

CRIPPA FELICE di Lissone

in punto:

annullamento della sentenza 12/23 Agosto 1932=X= della R.Corte d'Appello di Milano, notificata il 27 novembre successivo.

IN FATTO

La sentenza denunciata così espone il fatto della causa: "Crippa Felice con "atto dell'11 Dicembre 1931 intimava precetto mobiliare in base ad una cambiale in suo possesso al dr.Luigi Munari del seguente tenore:""Milano, li "12 Dicembre 1927 =BPL.5000= A fine Febbraio pagherò per questa mia cambiale al Sig.Felice Crippa =Lissone la somma di lire it.cinquemila al mio domicilio in Legnano Via Vespucci N°19 F.to Dr.Luigi Munari (a tergo): pagata [alla Banca Popolare di Milano f.to Felice Crippa – Pagata] "alla Banca Legnanese = Legnano= Valuta all'incasso 16 Febbraio 1929 =Banca "Popolare di Milano Società Cooperativa Anonima Il Direttore Generale (firma illegibile) Credito Legnanese= Per quietanza il Cassiere (Firma illegibile)"" Avverso detto precetto faceva opposizione con atto 12 Dicembre 1931 "l'intimato; chiedendone l'annullamento in quanto la cambiale, risultante quietanzata al suo domicilio alla scadenza, non poteva trovarsi che per errore o peggio nelle mani del Crippa col quale egli alla detta scadenza aveva "regolato i conti ed ogni rapporto di dare ed avere per cospicue somme senza "che mai il Crippa sino al precetto avesse mai fatto cenno alla cambiale in "questione.

"Il Tribunale di Milano con sentenza dell'11 16 Aprile 1931 senza entrare "nel merito della causa ritenendo per una serie regolare di girate in conformità dell'art.287 Cod.Comm. accoglieva l'eccezione pregiudiziale del dr. "Munari di carenza di azione cambiaria e conseguentemente dichiarava nullo "e di nessun effetto giuridico il precetto mobiliare dell'11 Dicembre 1931; "condannando il Crippa nelle spese da liquidarsi. Contro questa sentenza ha "proposto appello il Crippa".

La Corte di merito ha accettato l'appello del Crippa e riformata la sentenza del Tribunale, ammettendo peraltro un capitolo di prova per interrogatorio e per testi dedotto subordinatamente sì in primo che in seconde cure dal dr.Munari circa una avvenuta liquidazione dei suoi rapporti di dare od avere col Crippa.

Contro la sentenza della Corte d'Appello il dr.Munari, dopo averla notificata ed eseguita = previa riserva = per non decadere dalla prova testimoniale, ricorse alla Suprema Corte di Cassazione per il seguente

UNICO MOTIVO DI DIRITTO

Violazione dei principi di diritto vigenti in ordine all'istituto della cambiale, e particolarmente degli articoli 256 e 287 del Cod.di Comm.in relazione agli art.li 259.288 e 295 ult.cap.stesso Codice,in quanto la sentenza denunciata, obliterando che la cambiale è sempre un titolo all'ordine,ha ritenuto sufficiente per l'esercizio dell'azione cambiaria il possesso di fatto e non necessaria la dimostrazione di un possesso legittimo.=

°=°=°=°

La Corte di merito dopo avere in fatto riprodotta la cambiale in questione portante a tergo una girata piena del Crippa alla Banca Popolare di Milano ed una di questa al Credito Legnanese per il semplice incasso, seguita da quietanza senza data,motiva in diritto che,essendo il Crippa in origine il Prenditore, il possesso da parte sua della cambiale quietanzata deve far supporre che egli l'abbia pagata come obbligato in via di regresso e quindi la cambiale sia stata consegnata a lui a' termini dell'art.295 Cod.di Comm.=

Anche in ipotesi, l'argomento è giuridicamente e logicamente errato,poichè è pacifico in fatto che nulla accenna ad un mancato pagamento da parte dell'emittente e, tanto meno, ad un pagamento fatto da altri in data e luogo diversi da quelli stabiliti nella cambiale,e non v'è indicazione di incasso "senza spese" che in questo caso rendesse inutile il protesto, e non c'è traccia alcuna di un conto di ritorno che in ogni caso avrebbe dovuto riaccompagnare la cambiale presso il prenditore (u.c. art.295 cod.comm.).

Questo in ipotesi. In tesi la motivazione e il dispositivo della sentenza denunciata costituiscono un flagrante errore di diritto. Si fondono sul presupposto che la cambiale sia un titolo al portatore = per cui il possesso vale titolo = anzichè un titolo all'ordine. Ora, trattandosi di un titolo all'ordine, il prenditore si trova nella condizione di qualunque altro possessore quanto alla dimostrazione della legittimità del possesso. Si potrebbe,anzi, dire che il prenditore il quale abbia girata la cambiale ha contro

di sè la prova di avere trasferito ad altri la proprietà e tutti i diritti inerenti alla cambiale stessa, secondo il preciso disposto dell'art.256.Cod.Comm.=

Ma non è in modo particolare questa la norma di legge che risolve il punto di diritto prospettato nella causa. La norma più importante è proprio quell'art.287 Cod.Comm., che sostanzia tutta la sobria ed esattissima motivazione della sentenza del Tribunale, mentre la Corte di merito non ha creduto nemmeno di accennare a questo articolo di legge. E dice l'art.287:"Il "possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una se= "rie continua di girate che giungano sino a lui"/ Nel caso concreto le girate apposte alla cambiale e riprodotte nell'atto di precetto e nella stessa sentenza denunciata dimostrano soltanto che il prenditore Crippa ha ceduto alla Banca Popolare di Milano la proprietà ed i diritti inerenti alla cambiale, che la Banca Popolare ha delegato al Credito Legnanese i diritti relativi all'incasso della cambiale e che in seguito a ciò la cambiale è stata pagata. Niente di più. Perciò il Sig.Crippa ha dimostrato esattamente il contrario di ciò che avrebbe dovuto dimostrare per agire cambiariamente.

Se egli fosse ridivenuto proprietario della cambiale,lo stesso art.287 Cod.Comm.gli procurava il modo di dimostrarlo: egli avrebbe dovuto provvedere a cancellare le girate, e queste si avrebbero avute per non scritte. Ma la cambiale è stata notificata al preteso debitore e trascritta nel precetto con le girate. Ne consegue che il possessore non se ne è dimostrato anche proprietario, che anzi il proprietario è un'altra persona (nella specie la Banca Popolare di Milano); bene,pertanto,il Tribunale gli aveva negato la veste di agire cambiariamente e a torto ha ritenuto la Corte di merito che tale veste avesse. E' una massima, in cui sostanza e forma del diritto cambiario si compenetrano, che questa S.C. ha affermato sempre e ancora nei più recenti giudicati.

La massima è nella specie anche assorbente di ogni altra questione giuridica, che perciò non può formare oggetto di altro motivo di censura. E' evidente, ad esempio, la petizione di principio, con cui la sentenza denunciata respinge il cumulo di presunzioni gravi e concordanti, da cui doveva formarsi la convinzione che la cambiale in discorso era stata pagata: la respinge perchè il solo possesso di fatto della cambiale, a giudizio della Corte di merito, è presunzione di proprietà! Perciò anche questa censura non è un corollario dell'errore di diritto che è stato qui sopra denunciato e illustrato.

Per questi motivi e per quelli che eventualmente il sottoscritto avvocato si riserva di presentare si

CHIEDE

che faccia alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 12/23 Agosto 1932 =X= resa tra le parti in causa dalla R° Corte d'Appello di Milano, con tutte le conseguenze di Legge e la condanna del resistente nelle spese.

Milano, li 7 Febbraio 1933 =XI=

ASSR

AVANTI L'ECCELL.MA R° CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA

RICORSO

di MUNARI dr. LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli On.li avv.ti IVanoe Bonomi di Roma ed Emilio Caldara di Milano, e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma = Piazza della Libertà 4= per delega in calce a questo Ricorso.

contro

CRIPPA FELICE di Lissone

in punto:

annullamento della sentenza 12/23 Agosto 1932 =X= della R.Corte d'Appello di Milano, notificata il 27 Novembre successivo.

IN FATTO.=

La sentenza denunciata così espone il fatto della causa:"Crippa Felice con "atto dell'II Dicembre 1931 intimava precetto mobiliare in base ad una cam= "biale in suo possesso al dr.Luigi Munari del seguente tenore:""Milano,li "12 Dicembre 1927 BPL.=5000=A fine Febbraio pagherò per questa mia cam= "biale al Sig.Felice Crippa =Lissone =La somma di it.lire cinquemila al mio "domicilio in Legnano Via Vespucci 19 F.to Dr.Luigi Munari (a tergo):pagate alla Banca Popolare di Milano, f.to Felice Crippa - Pagate "alla Banca Legnanese =Legnano =Valuta all'incasso 16 Febbraio 1929=Banca "Popolare di Milano Società Cooperativa Anonima Il Direttore Generale (Fir= "ma illegibile)Credito Legnanese =Per quietanza il Cassiere (Firma illegi= "bile)"" Avverso detto precetto faceva opposizione con atto 12 Dicembre 1931 "intimato; chiedendone l'annullamento in quanto la cambiale,risultante,quie= "tanzata al suo domicilio alla scadenza,non poteva trovarsi che per errore "o peggio nelle mani del Crippa col quale egli alla detta scadenza aveva "regolato i conti ed ogni rapporto di dare ed avere per cospicue somme senza "che mai il Crippa sino al precetto avesse fatto cenno alla cambiale in "questione".

"Il Tribunale di Milano con sentenza dell'II 16 Aprile 1931 senza entrare "nel merito della causa ritenendo per una serie regolare di girate in con= "formità dell'art.287 Cod.Comm. accoglieva l'eccezione pregiudiziale del "dr.Munari di carenza di azione cambiaria e conseguentemente dichiarava "nullo e di nessun effetto giuridico il precetto mobiliare dell'II Dicembre "1931 condannando il Crippa nelle spese da liquidarsi.Contro questa senten= "za ha proposto appello il Crippa".

La Corte di merito ha accettato l'appello del Crippa e riformata la sen= tenza del Tribunale, ammettendo peraltro un capitolo di prova per interro= gatorio e per testi dedotto subordinatamente sì in prime che in seconde cure dal dr.Munari circa una avvenuta liquidazione dei suoi rapporti di dare ed avere col Crippa.

Contro la sentenza della Corte d'Appello il Munari,dopo averla notifica= ta ed eseguita = previa riserva = per non decadere dalla prova testimoniale ricorse alla Suprema Corte di Cassazione per il seguente

UNICO MOTIVO DI DIRITTO

Violazione dei principi di diritto vigenti in ordine all'istituto della cam= biale e particolarmente agli art.li 256 e 287 del Cod.di Comm. in relazione agli art.li 259,288 e 295 ult.cap.stesso Codice,in quanto la sentenza denun= ciata, obliterando che la cambiale è sempre un titolo all'ordine,ha rite= nuto sufficiente per l'esercizio dell'azione cambiaria il possesso di fat= to e non necessaria la dimostrazione di un possesso legittimo.=

o=o=o=o

La Corte di merito dopo avere in fatto riprodotta la cambiale in questione portante a tergo una girata piena del Crippa alla Banca Popola= re di Milano ed una di questa al Credito Legnanese per il semplice incasso, seguita da quietanza senza data, motiva in diritto che,essendo il Crippa in origine il prenditore,il possesso da parte sua della cambiale quietanzata deve far supporre che egli l'abbia pagata come obbligato in via di regres= so e quindi la cambiale sia stata consegnata a lui a' termini dell'art.295 Cod.di Comm.=

Anche in ipotesi,l'argomento è giuridicamente e logicamente errato,poi= chè è pacifico in fatto che nulla accenna ad un mancato pagamento da parte dell'emittente e, tanto meno, ad un pagamento fatto da altri in data e luo= go diversi da quelli stabiliti nella cambiale, e non v'è indicazione di in= casso "senza spese" che in questo caso rendesse inutile il protesto,e non c'è traccia alcuna di un conto di ritorno che in ogni caso avrebbe dovuto accompagnare la cambiale presso il prenditore (u.c.art.295 cod.comm.=).=

Questo in ipotesi.In tesi la motivazione e il dispositivo della senten= za denunciata costituiscono un flagrante errore di diritto. Si fondono sul presupposto che la cambiale sia un titolo al portatore = per cui il posses= so vale titolo = anzichè un titolo all'ordine.Ora,trattandosi di un titolo all'ordine, il prenditore si trova nella condizione di qualunque altro pos= sessore quanto alla dimostrazione della legittimità del possesso.Si potreb= be anzi, dire che il prenditore il quale abbia girata la cambiale ha contro

di sè la prova di avere trasferito ad altri la proprietà e tutti i diritti inerenti alla cambiale stessa, secondo il preciso disposto dell'art.256 Cod.Comm.=

Ma non è in modo particolare questa la norma di Legge che risolve il punto di diritto prospettato nella causa. La norma più importante è proprio quell'art.287 Cod.Comm.= che sostanzia tutta la sobria ed esattissima motivazione della sentenza del Tribunale, mentre la Corte di merito non ha creduto nemmeno di accennare a questo articolo di legge.E dice l'art.287:"Il "possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una se="rie continua di girate che giungono fino a lui". Nel caso concreto le girate apposte alla cambiale e riprodotte nell'atto di precetto e nella stessa sentenza denunciata dimostrano soltanto che il prenditore Crippa ha ceduto alla Banca Popolare di Milano la proprietà ed i diritti inerenti alla cambiale, che la Banca Popolare ha delegato al Credito Legnanese i diritti relativi all'incasso della cambiale e che in seguito a ciò la cambiale è stata pagata. Niente di più. Perciò il Sig.Crippa ha dimostrato esattamente il contrario di ciò che avrebbe dovuto dimostrare per agire cambiariamente.

Se egli fosse ridivenuto proprietario della cambiale, lo stesso art.287 Cod.Comm. gli procurava il modo di dimostrarlo: egli avrebbe dovuto provvedere a cancellare le girate, e queste si avrebbero avute per non scritte. Ma la cambiale è stata notificata al preteso debitore e trascritta nel precetto con le girate. Ne consegue che: il possessore non se ne è dimostrato anche proprietario, che anzi il proprietario è un'altra persona (nella specie la Banca Popolare di Milano); bene, pertanto,il Tribunale gli aveva negato la veste di agire cambiariamente e a torto ha ritenuto la Corte di merito che tale veste avesse. E' una massima, in cui sostanza e forma del diritto cambiario si compenetrano, che questa S.C. ha affermato sempre e ancora nei più recenti giudicati.

LA MASSIMA è nella specie anche assorbente di ogni altra questione giuridica, che perciò non può formare oggetto di altro motivo di censura.E' evidente, ad esempio, la petizione di principio,con cui la sentenza denunciata respinge il cumulo di presunzioni gravi e concordanti, da cui doveva formarsi la convinzione che la cambiale in discorso era stata pagata:la respinge perchè il solo possesso di fatto della cambiale, a giudizio della Corte di merito, è presunzione di proprietà. Perciò anche questa censura non è un corollario dell'errore di diritto che è stato qui sopra denunciato e illustrato.

Per questi motivi e per quelli che eventualmente il sottoscritto avvocato si riserva di produrre si

C H I E D E

che faccia alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 12/23 Agosto 1932 =X= resa tra le parti in causa dalla R° Corte d'Appello di Milano, con tutte le conseguenze di Legge e la condanna del resistente nelle spese.

Milano, li 7 Febbraio 1933 =X=

AVANTI L'ECC.MA R° CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

ROMA.

RICORSO.

di MUNARI dr.LUIGI di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti on.li Ivanoe Bonomi di Roma ed Emilio Caldara di Milano, e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma =Piazza della Libertà 4= per delega in calce a questo Ricorso.

contro

CRIPPA FELICE di Lissone

in punto:

annullamento della sentenza I2/23 Agosto I932=X= della R.Corte d'Appello di Milano, notificata il 27 novembre successivo.

IN FATTO

La sentenza denunciata così espone il fatto della causa: "Crippa Felice con "atto dell'II Dicembre I931 intimava precetto mobiliare in base ad una cam= "biale in suo possesso al dr.Luigi Munari del seguente tenore:""Milano, li "I2 Dicembre I927 =BPL.5000= A fine Febbraio pagherò per questa mia cambia= "le al Sig.Felice Crippa =Lissone la somma di lire it.cinquemila al mio do= "micilio in Legnano Via Vespucci N°I9 F.to Dr.Luigi Munari (a tergo): pagate alla Banca Popolare di Milano 450. Felice Crippa - Pagate "alla Banca Legnanese = Legnano= Valuta all'incasso I6 Febbraio I929 =Banca "Popolare di Milano Società Cooperativa Anonima Il Direttore Generale (fir= "ma illegibile) Credito Legnanese= Per quietanza il Cassiere (Firma illegi= "bile)"" Avverso detto precetto faceva opposizione con atto I2 Dicembre I931 "l'intimato; chiedendone l'annullamento in quanto la cambiale, risultante quie= "tanzata al suo domicilio alla scadenza, non poteva trovarsi che per erro= "re o peggio nelle mani del Crippa col quale egli alla detta scadenza aveva "regolato i conti ed ogni rapporto di dare ed avere per cospicue somme senza "che mai il Crippa sino al precetto avesse mai fatto cenno alla cambiale in "questione.

"Il Tribunale di Milano con sentenza dell'II I6 Aprile I931 senza entrare "nel merito della causa ritenendo per una serie regolare di girate in con= "formità dell'art.287 Cod.Comm. accoglieva l'eccezione pregiudiziale del dr. "Munari di carenza di azione cambiaria e conseguentemente dichiarava nullo "e di nessun effetto giuridico il precetto mobiliare dell'II Dicembre I931, "condannando il Crippa nelle spese da liquidarsi. Contro questa sentenza ha "proposto appello il Crippa".

ASSR

La Corte di merito ha accettato l'appello del Crippa e riformata la sentenza del Tribunale, ammettendo peraltro un capitolo di prova per interrogatorio e per testi dedotto subordinatamente sì in prime che in seconde cure dal dr.Munari circa una avvenuta liquidazione dei suoi rapporti di dare ed avere col Crippa.

Contro la sentenza della Corte d'Appello il dr.Munari, dopo averla notificata ed eseguita = previa riserva = per non decadere dalla prova testimoniale, ricorse alla Suprema Corte di Cassazione per il seguente

UNICO MOTIVO DI DIRITTO

Violazione dei principi di diritto vigenti in ordine all'istituto della cambiale, e particolarmente degli articoli 256 e 287 del Cod.di Comm.in relazione agli art.li 259,288 e 295 ult.cap.stesso Codice,in quanto la sentenza denunciata, obliterando che la cambiale è sempre un titolo all'ordine,ha ritenuto sufficiente per l'esercizio dell'azione cambiaria il possesso di fatto e non necessaria la dimostrazione di un possesso legittimo.=

°=°=°=°

La Corte di merito dopo avere in fatto riprodotta la cambiale in questione portante a tergo una girata piena del Crippa alla Banca Popolare di Milano ed una di questa al Credito Legnanese per il semplice incasso, seguita da quietanza senza data,motiva in diritto che,essendo il Crippa in origine il Prenditore, il possesso da parte sua della cambiale quietanzata deve far supporre che egli l'abbia pagata come obbligato in via di regresso e quindi la cambiale sia stata consegnata a lui a' termini dell'art.295 Cod.di Comm.=

Anche in ipotesi, l'argomento è giuridicamente e logicamente errato,poichè è pacifico in fatto che nulla accenna ad un momento pagamento da parte dell'emittente e, tanto meno, ad un pagamento fatto da altri in data e luogo diversi da quelli stabiliti nella cambiale,e non v'è indicazione di incasso "senza spese" che in questo caso rendesse inutile il protesto, e non c'è traccia alcuna di un conto di ritorno che in ogni caso avrebbe dovuto riaccompagnare la cambiale presso il prenditore (u.c. art.295 cod.comm.).

Questo in ipotesi. In tesi la motivazione é il dispositivo della sentenza denunciata costituiscono un flagrante errore di diritto. Si fondone sul presupposto che la cambiale sia un titolo al portatore = per cui il possesso vale titolo = anzichè un titolo all'ordine. Ora, trattandosi di un titolo all'ordine, il prenditore si trova nella condizione di qualunque altro possessore quanto alla dimostrazione della legittimità del possesso.Si potrebbe,anzi, dire che il prenditore il quale abbia girata la cambiale ha contro

di sè la prova di avere trasferito ad altri la proprietà e tutti i diritti inerenti alla cambiale stessa, secondo il preciso disposto dell'art.256.Cod.Comm.=

Ma non è in modo particolare questa la norma di legge che risolve il punto di diritto prospettato nella causa. La norma più importante è proprio quell'art.287 Cod.Comm., che sostanzia tutta la sobria ed esattissima motivazione della sentenza del Tribunale, mentre la Corte di merito non ha creduto nemmeno di accennare a questo articolo di legge. E dice l'art.287:"Il "possessore di una cambiale girata se ne dimostra proprietario con una se"rie continua di girate che giungano sino a lui"/ Nel caso concreto le girate apposte alla cambiale e riprodotte nell'atto di precetto e nella stessa sentenza denunciata dimostrano soltanto che il prenditore Crippa ha ceduto alla Banca Popolare di Milano la proprietà ed i diritti inerenti alla cambiale, che la Banca Popolare ha delegato al Credito Legnanese i diritti relativi all'incasso della cambiale e che in seguito a ciò la cambiale è stata pagata. Niente di più. Perciò il Sig.Crippa ha dimostrato esattamente il contrario di ciò che avrebbe dovuto dimostrare per agire cambiariamente.

Se egli fosse ridivenuto proprietario della cambiale,lo stesso art.287 Cod.Comm.gli procurava il modo di dimostrarlo: egli avrebbe dovuto provvedere a cancellare le girate, e queste si avrebbero avute per non scritte. Ma la cambiale è stata notificata al preteso debitore e trascritta nel precetto con le girate. Ne consegue che il possessore non se ne è dimostrato anche proprietario, che anzi il proprietario è un'altra persona (nella specie la Banca Popolare di Milano); bene,pertanto,il Tribunale gli aveva negato la veste di agire cambiariamente e a torto ha ritenuto la Corte di merito che tale veste avesse. E' una massima, in cui sostanza e forma del diritto cambiario si compenetrano, che questa S.C. ha affermato sempre e ancora nei più recenti giudicati.

La massima è nella specie anche assorbente di ogni altra questione giuridica, che perciò non può formare oggetto di altro motivo di censura. E' evidente, ad esempio, la petizione di principio, con cui la sentenza denunciata respinge il cumulo di presunzioni gravi e concordanti, da cui doveva formarsi la convinzione che la cambiale in discorso era stata pagata: la respinge perchè il solo possesso di fatto della cambiale, a giudizio della Corte di merito, è presunzione di proprietà! Perciò anche questa censura non è un corollario dell'errore di diritto che è stato qui sopra denunciato e illustrato.

Per questi motivi e per quelli che eventualmente il sottoscritto avvocato si riserva di presentare si

CHIEDE

che faccia alla Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno, in accoglimento del presente ricorso, annullare la denunciata sentenza 12/23 Agosto 1932 =X= resa tra le parti in causa dalla R° Corte d'Appello di Milano, con tutte le conseguenze di Legge e la condanna del resistente nelle spese.

Milano, li 7 Febbraio 1933 =XI=

R. Corte di Cassazione del Regno

Sezione Prima Civile (udienza 12 luglio 1933)

[illegible]

Memoria

per Mumari Dott. Luigi rappresentato e difeso dagli avv. Ivanoe Bonomi e Emilio Caldara, ricorrente;

contro

Crippa Felice rappresentato e difeso dagli avv. Edoardo Amati ~~di Roma~~ e Franco Scardaccioni; ~~di Milano~~ resistente.

2

Per esercitare l'azione cambiaria non basta essere in possesso della cambiale: la ~~nostra~~ cambiale non è un titolo al portatore, ma è un titolo all'ordine.

Se il sig. Grippa prenditore della cambiale ~~l~~ l'ha girata alla Banca Popolare e questa, per l'incasso, al Credito Legnanese, il sig. Grippa, se anche è riuscito a riavere il possesso del titolo, non ~~ne~~ è più (per usare la parola del nostro Codice) proprietario.

La girata trasferisce la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa inerenti (art. 256 Cod. Commercio). ~~Dunque~~ Quindi il ~~l'ultimo giratario, e non il sig.~~ sig. Grippa non ha più l'azione cambiaria contro ~~verso~~ il sig. Munari.

Nè vale dire, come erroneamente ~~dice~~ scrive l'impugnata sentenza, che il Grippa non è un comune girante ~~[illegible]~~

Nel nostro ricorso abbiamo negato l'opinione contraria al sig. [illegible] con questo semplicissimo ragionamento:
La cambiale è un titolo all'ordine senza un titolo al portatore. S

ASSR

perchè egli è anche prenditore della cambiale. La legge non fa distinzioni di giranti: chi gira (e il primo ~~giratario~~ giratario è sempre il prenditore) trasferisce la proprietà della cambiale e ~~tt~~ tutti i diritti a questa inerenti.

Il Crippa, ritornato in possesso della cambiale e volendo esercitare l'azione cambiaria, avrebbe trovato nell'art. 287 del Cod. di Commercio il modo di regolare la sua ~~opposizione~~ posizione. Egli avrebbe potuto

a) o mostrarsi proprietario della cambiale con una serie continua di girate che giungano fino a lui, e cioè con una girata a lui dell'ultimo giratario;

b) oppure cancellando le girate, giacchè le girate cancellate si hanno per non scritte.

~~O che~~ ~~Egli~~ ~~ha~~ ~~aveva~~ ~~diritto di cancellare~~ ~~le girate~~ ~~pagato~~ ~~aveva~~ ~~diritto~~ ~~Egli è veramente~~ Egli poteva cancellare le girate perchè il girante che ha pagato la cambiale ha diritto di cancellare la propria girata e tutte le girate posteriori (art. 313 Cod. Comm.)

4

Questa chiara semplice ovvia indicazione della via che il ~~sig.~~ Crippa avrebbe dovuto battere per potere, con fondamento giuridico, agire cambiariamente contro il Mennari, è parsa al resistente prodotto di fantasia e norma ~~speranza~~ di un diritto di là da venire.

Per disingannarlo e non ~~per~~ certo per la pretesa ~~...~~ di illuminare cotesta Ecc. Corte, ci piace rigordare ~~...~~ la sentenza ~~della~~ del 25 luglio 1932 della Sez. 1ª di Cotesta Corte (Lamantea contro Lascala). Con quella sentenza (estensore Lasagna ~~...~~) si stabilisce la seguente massima:

Il prenditore o girante che sia ritornato in possesso di cambiale, senza una nuova girata e senza che la cambiale sia stata protestata alla scadenza può agire esecutivamente contro l'emittente annullando le girate posteriori alla sue, che in tal modo, a termini dell'art. 287 Cod. Comm. si hanno per

non scritte. Ma occorre la materiale cancellazione delle girate, e non basta che si ometta di farne menzione nella trascrizione della cambiale contenuta nel precetto. (Vedi: La Settimana della Cassazione, Anno IX; 1932, N. 45, pag. 1430)

~~Il La m~~ Il caso nostro è perfettamente identico a quello risolto dalla Ecc.ma Corte. Anzi vi è di più. Nell'atto di precetto di istanza del Grippa non si è omesso di trascrivere le girate, ~~[illegible]~~ talchè non si può neppure sostenere (come nel caso già giudicato) che l'omissione possa equivalere a una cancellazione delle girate sul titolo, ~~[illegible]~~.

E pertanto ~~si [illegible]~~ si confida che cotesta Ecc.ma Corte voglia confermare la massima che essa stessa ha dettato, ispirandosi alle chiare e precise ~~non equivoche~~ disposizioni della legge.

ASSR

da " LA SETTIMANA DELLA CASSAZIONE "

Anno IX (1932) N° 45 - Pag. 1430

°=°=°=°=°

N° 2957 - 25 Luglio 1932 - Sez.I- Pres.Montalenti - Est. Lacava - P.M.Ratti (c.c.) - Lamantea (Avv.E.Storoni) c. Lascala (Avv.E. Lascala).

EFFETTO CAMBIARIO= POSSESSO DEL PRENDITORE = GIRATE SUCCESSIVE = OMESSA CANCELLAZIONE = DIFETTO DI AZIONE ESECUTIVA.=

Il prenditore e girante che sia ritornato in possesso di cambiale, senza una nuova girata e senza che la cambiale sia stata protestata dalla scadenza ,può agire esecutivamente contro l'emittente, annullando le girate posteriori alla sua,che in tal modo, a'termini dell'art. 287 cpv.C.co., si hanno per non scritte. Ma occorre la materiale cancellazione delle girate, e non basta che si ometta di farne menzione nella trascrizione della cambiale contenuta nel precetto (I) Rigetta r.a.s. T.Palmi 9 Luglio 1931.=

(I)= Il S.C. osserva: "Nessuno può dubitare che al prenditore girante posteriori sono state legittimamente cancellate, basta il possesso del titolo per poter agire cambiariamente contro. Ma è pacifico nella specie che le girate non sono state cancella=

ge,basta il possesso del titolo per poter agire cam=
biariamente contro. Ma è pacifico nella specie che le
girate non sono state cancellate e di fronte a que=
sta situazione di fatto non può ritenersi applicabile
la disposizione dell'art.287 c.comm. sull'oggetto.La
circostanza che le girate non furono trascritte nel=
l'atto di precetto, non può equivalere alla cancella=
zione voluta dalla Legge. Se cancellare uno scritto
altro non può significare se non porre sullo scritto
un segno idoneo a toglierli ogni valore e importanza
allo stesso modo, cancellare una girata cambiaria
non potrà altro significare che porre sulla girata
un segno tale da renderla inesistente. Che questo
sia il contenuto e la portata del precetto di legge
risulta non solo dall'art.287 cod.Comm., il quale
vuole che la cambiale sia per intero trascritta nello
atto di precetto; e d'altra parte, il debitore ha il
diritto a che in giudizio venga esibita la cambiale in
forza della quale si procede contro di lui. Perciò,
quando, come nella specie, sulla cambiale le girate ri=
sultano integre, esse non possono dirsi cancellate
sol perchè non se ne sia fatto cenno nell'atto di
precetto".=

Avvocato GIVLIO BERGMANN
Avv. ACHILLE GVERRASIO - Avv. ALBERTO LEONARDI

ESPRESSO.

MILANO (109) Meravigli, 14 Telef. 82-859 12-7-1937.

A S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
Piazza Libertà, 4
Roma.

La [illegible]azio per la Sua pronta risposta del 9 corrente dalla quale [illegible] preso atto dei risultati positivi nella pratica con l'INA ed in quella della revoca consensuale.

Per i [illegible]mpensi di esercizio, mentre prendo nota che la Sua partenza per le [illegible]e verrà a coincidere con la [illegible]ia, Le unisco uno schema di motivi, [illegible]dandomi alla Sua benevol sollecitudine per stabilire il meglio da farsi.

Il mio desiderio sarebbe che Ella interpellasse domani il Vice Ispettore per averne la prima impressione. [illegible] è favorevole e una mia visita è superflua io ne sarò lietissimo [illegible] le istruzioni che Ella si compiacerà mandarmi, completeremo [illegible]chiesta dandovi la necessaria forma e misura e presentandola [illegible] momento che Ella ci indicherà (prima della partenza o dopo il ritorno del funzionario competente, secondo le opportunità). Se invece vi fossero difficoltà e se si ritenesse utile un mio colloquio, io potrei recarmi a Roma per conferire giovedì mattina 15 corrte. A tale scopo Le telefonerò [illegible]ani alle 17. Si intende che verre[illegible] solo in caso di probabile u[illegible]ità della mia presenza, non avend[illegible] altre ragioni per recarmi [illegible]a in questi giorni.

Con l'[illegible]asione, Le unisco una richiesta della società relativa ad altro tema: la soppressione della linea di Pianello. Vedrà dagli alleg[illegible] l'argomento e le ragioni di urgenza. La prego di volersi occu[illegible] della cosa e confido che una Sua autorevole parola valga ad e[illegible]are un lungo perditempo che arrecherebbe nuove perdite senza vantaggio per altri e tantomeno per il servizio.

Ossequi e cordialità

allegati.

G. Bergmann

In nome di S.M. Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e volontà della Nazione RE D'ITALIA

La R.Corte d'Appello di Milano - Sez. Ferie composta degli Ill.mi Signori Dottori:

Ronga Comm.Vincenzo, Presidente = Veda Cav.Uff.Giuseppe,Consigliere = Della Sala Spada comm. Edoardo, Consigliere = Zalapì Cav.Uff. Giorgio,Consigliere = Tola Cav.Uff. Aristide, Consigliere estensore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa commerciale a rito sommario promossa in grado d'appello con citazione 6 Giugno I932 Uff.Giud.Lorenzo Conca di questa Corte - posta in deliberazione all'udienza del 9/8/1932 X°

da Crippa Felice di Lissone,elettivamente domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria N.II presso il dr.Franco Scarduccione suo procuratore per mandato alle liti steso in fine dell'atto di citazione = Convenuto appellante

c o n t r o

Munari dr.Luigi di Legnano, elettivamente domiciliato in Milano Via Priv.Siracusa 3 presso l'avv.Emilio Caldara suo procuratore per mandato alle liti 28 Dicembre I93I in autentica Dr.Bottoni= Attore appellato.

Oggetto;Nullità di precetto =

All'udienza di spedizione della causa i procuratori e difensori delle parti presero e svolsero le seguenti C O N C L U S I O N I

L'avv. Scardaccione per l'appellante: Piaccia alla Corte Ecc.ma ogni contraria istanza eccezione e deduzione,ed in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano II / I6 aprile I932 giudicare: Respingersi l'opposizione del dr.Munari Luigi fatta con atto I2/I2 I93I al precetto cambiario del Sig.Crippa Felice in data II/I2/I93I. Con gli interessi legali e le spese e competenze del doppio giudizio.

L'avv.Caldara per l'appellato: Piaccia alla Corte Ecc.ma respi/nta

ogni diversa istanza ed eccezione ed in ispecie l'appello propo=sto da Crippa Felice con la citazione 6 Giugno I932. In Via Prin=cipale: Confermare la sentenza II/I6 Aprile I932 resa tra le par=ti in causa dal R.Tribunale di Milano nella parte che dichiara l'annullamento del precetto mobiliare II Dicembre I93I e, ac=colto l'appello incidentale del Dr.Luigi Munari,condannare il Sig.Crippa Felice nel risarcimento dei danni da liquidarsi. A carico dell'appellante Crippa anche le spese di questo giudizio. In via subordinata: Ammettersi prova per interrogatorio e per testi sul seguente capitolo: "Vero che sulla fine del I929 e sui primi del I930 tra il dr.munari Luigi e il Sig.Crippa Felice si addivenne ad una completa liquidazione di tutti i loro rapporti di dare ed avere, con dichiarazione reciproca di nulla più ave=re a pretendere l'uno dall'altro e senza riserva alcuna".

FATTO.= Crippa Felice con atto dell'II Dicembre I93I intimava precetto mobiliare in base ad una cambiale in suo possesso al Dr.Luigi Munari del seguente tenore: "Milano,li I2 Dicembre I927 =B.P.L. L.5000 = A fine Febbraio pagherò per questa mia cambiale al Sig.Felice Crippa = Missone la somma di Lire it.cinquemila al mio domicilio in Legnano Via Vespucci N. I9 F.to Dr.Luigi Mu=nari (a tergo): pagata alla Banca Popolare di Milano F.Crippa Felice - Pagate all'ordine del Credito Legnanese =Legnano= Valu=ta all'incasso I6 Febbraio I929 = Banca Popolare di Milano So=cietà Cooperativa Anonima + Il Direttore Generale (firma illegi=bile) Credito Legnanese - Per quietanza il Cassiere (Firma ille=gibile). Avverso detto precetto faceva opposizione con atto I2 Dicembre I93I l'intimato, chiedendone l'annullamento in quanto la cambiale, risultane quitanzata al suo domicilio alla scadenza, non poteva trovarsi che per errore o peggio a mani del Crippa col quale egli alla detta scadenza aveva regolato i conti ed ogni rapporto di dare ed avere per cospicue somme senza

che mai il Crippa sino al precetto avesse mai fatto cenno alla cambiale in questione.

Il Tribunale di Milano con sentenza dell'II I6 Aprile I93I senza entrare nel merito della causa ritenendo che il Crippa non si addimostrasse al possesso della cambiale per una serie regolare di girate in conformità all'art.287 cod.Comm.accoglieva l'eccezione pregiudiziale del dr.Munari di carenza di azione cambiaria e conseguentemente dichiarava nullo e di nessun effetto giuridico il precetto mobiliare dell'II Dicembre I93I, condannando il Crippa nelle spese da liquidarsi. Contro questa sentenza ho proposto appello il Crippa.

DIRITTO.= Il Tribunale ha rienuta fondata la eccezione di carenza dell'azione cambiaria per non essersi il Crippa dimostrato possessore della cambiale con una serie di girate regolari che pervenissero a lui. Non ha considerato il Tribunale che il Crippa non aveva obbligo di dare una simile dimostrazione in quanto egli non era giratario ma prenditore della cambiale, ed essendo in possesso di una cambiale quitanzata prima della scadenza devesi supporre necessariamente che l'abbia pagata come obbligato in via di regresso, e che perciò gli sia stato consegnato il titolo da chi ne aveva ricevuto il pagamento (in questo caso dal Credito Legnanese al quale l'effetto era stato girato per l'incasso). Non v'ha dubbio perciò che legittimato in tale modo il possesso della cambiale a norma dell'art.295 cod.Comm. il Crippa abbia conservata l'azione cambiaria nei confronti dell'emittente dell'effetto cambiario. A combattere la presunzione che deriva dal possesso della ambiale quitanzata il Munari oppone che un'altra cambiale di L.IO.000 fu rilasciata dal Munari il IO Marzo I928 e cioè dopo la scadenza di quella in questione e che due XXXXXX altre cambiali, una di L.20000 e l'altra di L.25.000 furono ritirate alle rspettive scadenze

come la prima, il che fa ritenere che sia avvenuto fra le parti un qualche regolamento di conti. Non creda la Corte che tal documentazione autorizzi alle conclusioni alle quali è pervenuta la difesa del Munari. La produzione delle cambiali a sue mani dimostra solo che il Munari ha pagato quelle tre cambiali,non certo quella in questione, che è rimasta a mani del Crippa.Il non avere ritirata la cambiale di L.5000, come ha fatto per le altre tre prodotte, fa anzi pensare che nel regolamento dei conti non sia stata compresa la cambiale di cui ora si discute. Ammissibile però in senso opposto a quanto si presume dal possesso anzidetto della cambiale di lire 5000 è la prova orale dedotta in questa sede dall'appellante per dimostrare che alla fine del 1929 od all'inizio del 1930 si addivenne fra le parti alla completa liquidazione dei loro rapporti con dichiarazione reciproca di nulla pretendere e senza riserve di sorta. Trattasi di rapporti fra immediati contraenti e di eccezioni personali proponibili nonostante la esecuzione cambiaria in corso.Questa non può essere però sospesa poichè tali eccezioni richiedono una lunga indagine affidata ad una prova testimoniale. D'altra parte non reputa la Corte di dover autorizzare la esecuzione senza la prestazione di una cauzione adeguata da parte del creditore precedente, il quale ha creduto di poter attendere circa cinque anni per iniziare l'azione cambiaria.L'urgenza di correre ora ad atti esecutivi non sembra perciò nel caso speciale in alcun modo giustificata. Si soppende ogni decisione anche sulle spese sinora occorse.

P. Q. M.

Rejetta ogni altra istanza ed eccezione: La Corte in riforma dell'appellata sentenza,giudica: Ammettersi la prova per interrogatorio e testi dedotta in questa sede dall'appellato Munari: Autorizza pertanto Crippa Felice a precedere nella esecuzione

cambiaria di cui trattasi purchè dia nei modi di legge una cau=
zione di lire seimila. Rimette le parti per la prosecuzione del
giudizio avanti il Tribunale, richiedendo il Presidente dello
stesso Tribunale perchè nomini un giudice per la esecuzione del=
le prove ammesse. Sospende ogni decisione sul merito e sulle spe=
se sinora occorse per la cui attribuzione e liquidazione prov=
vederà il Tribunale col merito.
Così decisio in Milano dalla Sezione Feriale della R.Corte di
Appello in Camera di Consiglio come sopra costituita il I2 A=
Gosto I932 X°= F.to Ronga =Vedana = Della Sala Spada = Zalapi
Tola.= Il Cancelliere F.to Ferrari.
Pubblicata in Milano all'udienza del 23Agosto I932 X°= avanti
la suddetta Sezione della Corte d'Appello.

Il Cancelliere F.to Ferrari.

Registrata a Milano il 7 Settembre I932 X. n.3253 Vol.II9 Serie I°
Mod.3 = Esatte L. 75.IO =

Il Reggente: F.to (Firma illegibile)

generale, in modo che, per questa Na-
e altre non ce ne sono — arrivassero al
Principe? Chi ci pensa? Perchè l'ex
più dimenticare o far finta di dimentica-
re — montato anche dalle ciarle contro
mio fratello e preoccupato di salvare
sua situazione che gli è cara — ma, se
tutto è chiaramente e con la Nobiltà
la forza d'argomentazione che saprà
lei, (non trapelando neppure l'elemento
morale e lo stesso episodio di chi è
servito, riguardante il conspiratore del fore
maggio) potrebbe avere il suo grande effetto
ti, prima che s'irrigidisca, sulla stessa
quasi sacra persona del Principe
In conclusione come lo avevo detto

dovrebbe avere l'apparenza di [illegible]

smorta quasi definitiva; ma [illegible]

un l'argomento più valido per le trasmis-

se.

Quando io mi permetto di parlarle e rispe[illegible]

tiro questa roba, sempre mi torna in

mente l'affare ... dei Mille ... ma

mi mette in tranquillità la tua grande

[illegible]ezza e la certezza che mi scusa anche

[illegible] sa che non faccio per me direttamente —

la lettera degli stagliaroli al Principe o per altri

[illegible], naturalmente aspetteremo —

rispettosamente

Cordialmente

Suo Biocca

le 1400 pecore circa 5. 600 crani [illegible] fratelli dei

[illegible] di prima mogli; le altre di stagliaroli

Dott. BIOCCA ANGELO
MEDICO CHIRURGO
ROMA
Piazza della Libertà, 4 - Telef. 2-11

li 192

Caldara

+1° - Murari = Criffa
8 marzo 1933 — L. 250

2° - Zeni Aurelio - Comune Milano L. 250
22 dicembre 1932

+3° - Butichi Amedeo - Comune Milano
(al Cons. Stato)
8 marzo 1933 — L. 250

4 - Gallone - contro Vismara -
Controricorso 14 luglio 1933 — L. 250

grano - 900.000

Votai 30

119

20

ASSR

20 luglio

grano 200.000	Spese
	# 110.00
	Mutt. # 20
	Notai # 30
	5
	4
	Cambiale 30
	200
	Acconto 20.000
	220.000

Ricorso Munari contro ~~Caldara~~ Crippa

Ricevuto fondo spese 8 marzo 1933 – £ 250

Spese:

- Deposito ricorso 9 marzo 33 (carta bollo ecc) £ 141,30
- Domanda per ~~ritiro fascicolo~~ dichiarazione dell'avvenuto deposito del fascicolo £ 15.—
- Domanda per ritiro fascicolo 5 maggio 1933 £ 15.—

Spese postali varie £ 3,70
Carta da bollo per stesura memoria £ 30.—
Copie in velina della memoria 5.—
Toga per discussione (12 luglio 1933) 10.—
Mancia all'usciere per notizia 20.—
Telegramma per annunziare esito 2

242.00

Inviata il 28 dicembre 33

Ricorso in Cassazione del dott. Felice Ammari contro Crippa

Spese

9 marzo 1933	Deposito del ricorso - Per bolli e tassa	141,30
10 aprile 1933	Istanza in bollo per ottenere dichiarazione dell'avvenuto deposito	15 —
5 maggio 1933	Istanza in bollo per ottenere il ritiro del fascicolo	15 —
4 luglio 1933	Due fogli in bollo per la memoria e copie relative	35 —
12 luglio 1933	Tiger per la discussione	10 —
" " "	Mancia all'usciere per conoscere l'esito	20 —
20 agosto 1933	Registrazione della sentenza	145,50
novembre 1933	Copia autentica della sentenza	36
" "	Estratto della sentenza per ritirare il deposito	17,20
	Spese postali e telegramma per l'esito	10,—
		£ 445,00

Onorari

Stesura della memoria	£ 100,00
Discussione ~~orale~~ del ricorso davanti la Corte di Cassazione	£ 500,00
Totale	£ 1045.

Ricevuto dall'avv. Caldara in conto spese l'8 marzo 1933 — £ 250.

Ricorso in Cassazione
Monari dott. Felice contro Grippa

9 marzo 1933 –	Deposito del ricorso. Per tassa e fogli in bollo –	L 141.30
aprile 1933 –	Istanza in bollo per ottenere la dichiarazione dell' ~~avvenuto~~ deposito	15. –
5 maggio 1933.	Istanza in bollo per ottenere il ritiro del fascicolo —	15. –
7 luglio 1933 –	Due fogli in bollo per la ~~copia~~ ~~d~~ ~~della~~ memoria ~~e bolli relativi~~ e copie relative —	35. –
12 luglio 1933 –	Toga per la discussione	10. –
" " " –	Mancia all'usciere per la comunicazione dell'esito.	20. –
	~~Spese postali e telegrafiche~~ ...	~~10.00~~
2~~1~~0 agosto 1933	Registrazione della sentenza –	145.50
novembre 1933 –	Copia autentica della sentenza — —	36.00
	Estratto della sentenza occorrente pel ritiro del deposito	17.20
	Spese postali e telegrafiche per l'esito —	10.00
		445.00

Onorari

Stesura della memoria –	L 100
Preparazione e discussione del ricorso — — —	L 500
	L 1045

Ricevute l'8 marzo 1933 L 250

Restano 795

L. 200 – per registrazione –
L. 100 – per Abbruzzetti –

AVV. DUILIO PARDINI
ROMA
VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688

Pagato 18/8/33

Roma, li 12 agosto 1933, XI 193....

Ammin. delle Poste e Telegr.
Corrispondenza Assicurata
Modello 22-G

VOLTA MANTOVANA 18.8.33

317

Caro Bonomi,

Abbruzzetti ha trovato stamani nella buca delle lettere accluso avviso. Essendo gli Uffici chiusi non abbiamo potuto sapere a quanto ammonta la tassa di registro che ammonterà probabilmente a L. 150 circa, e che dovrebbe essere pagata, per non dare in multa, non più tardi di mercoledì 16 agosto.

Non sapendo se tu abbia interessa a pagare attendo tuo riscontro

Ossequi alla Signora, saluti affettuosi

[signature]

ASSR

Avv. Duilio Pardini
ROMA
VIA APPIA NUOVA, 8 - Telef. 71.688

Roma, 5 Dicembre 1933, XII

Caro Bonomi,

MUNARI=CRIPPA:

Per la copia della sentenza di Cassazione ho speso lire 36 = per l'estratto occorrente per il ritiro deposito lire 17,10 = Totale Lire 53.

Saluti cordiali.

Pardini

2500
1160
1340

900 a Pardini
440 a Bonomi

1160
900
2060
Ricevuti 1500
560

Roma, 28 dicembre 33

Caro Caldara,

Rispondo cumulativamente alle tue lettere.

Ricorso Butichi - Mi spiace che l'esito non sia stato favorevole. Vigilerò per avere subito la sentenza e comunicartela.

Ricorso Gallone-Vismara - Ho chiesto informazioni alla cancelleria. Il ricorso sarà fissato prestissimo. Forse nel mese di gennaio. Appena avrò l'avviso te lo comunicherò.

Ricorso Mennari-Crippa - In conformità alla tua richiesta ti mando il conto.

Colgo l'occasione per inviarti i migliori auguri per l'anno nuovo.

Tuo aff.

Raccomandata

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. ~~proc.~~ avv. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 27 novembre 1934

MUNARI = CRIPPA.-

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI
ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

ti mando, con qualche ritardo, il saldo della tua specifica nella causa suintestata con assegno circolare odierno di L.795.

Con i più cordiali saluti.

Tuo aff.mo
E. Caldara

allegato : assegno circolare N°.051907 H. in data 27 novem. 1934 di L.795 sul Credito Italiano, N.13

Roma, 29 novembre 934

Caro Caldara,

Ti dò atto d'aver ricevuto il saldo della mia specifica nella causa Munari - Crippa (ricorso in Cassazione) e precisamente £ 795 (settecento novantacinque). Con cordiali saluti aff.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
„ „ (GIÀ CURTATONE, 8-A) „ „
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 7 Novembre I933

Munari = Crippa

A S.E. l'ON. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonomi,

ti sono in debito di alcune risposte.

Manda pure una sola copia della sentenza di Cassazione, ma provvedi a ritirare e mandarmi anche il fascicolo se la Cancelleria non ha provveduto a mandarlo direttamente alla Cancelleria di questa Corte.

Con i più cordiali saluti

Tuo
Caldara

Copia sentenza 7.6

Copia semplice
per ritiro 1.8
deposito 1.7

5.3

AVV. DUILIO PARDINI
ROMA
VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688
~~VIA DEL TRITONE, 20 - TELEF. 23725~~

Roma, lì 24 agosto 1933, XI 193

A S.E. il Cav. BONOMI Avv. IVANOE

VOLTA MANTOVANA

Carissimo Bonomi,

Ricevetti la tua assicurata con lire trecento.

Ho provveduto a fare registrare la sentenza Munari Creppa, spendendo Lire I45,50 = Ho anche ordinata una copietta in carta semplice, che appena pronta ti manderò.

Resto in attesa di tuo parere se debbo ordinare le copie in bollo per notifica.

Ho passato le lire IOO ad Abbruzzetti, che ti ringrazia, come vedrai anche dall'accluso biglietto.

Posso continuare a mandarti di quando in quando, qualche copia del "Journal des Debats" che assai spesso pubblica notizie e articoli di un certo interesse? La posta te la consegnerà, spero, regolarmente.

Il caldo che nei giorni scorsi è stato qui veramente forte, accenna da ieri a diminuire.

La tua Signora come sta? Ti prego di porgerLe i miei ossequi. A te tanti cordiali saluti. Credimi

Tuo aff.mo
Pardini

Cause on. Caldara

Musari - Crippa

lettere Pardini

Eccellenza!

Le sono veramente grato di quanto da Lei disposto per il mio compenso per il mese corrente e seguenti di sua assenza dalla Capitale.

Mi comandi e mi abbia con perfetta osservanza

Dell'E. V.

Devmo e obbligmo
Lorenzo Abbruzzetti

Roma, 23. 8. '33 —

ASSR

AVV. DUILIO PARDINI
ROMA
VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688
VIA DEL TRITONE, 201 - TELEF. 63.775

Roma, li 30 settembre 1933.XI

Carissimo Bonomi,

RICORSO CASSAZIONE BESAGLIA CONTRO BENATTI:

Ricevetti l'intiero fascicolo.
Ho provveduto a depositare la procura e il fascicolo di merito.

SENTENZA MUNARI CRIPPA:

Desidererei istruzioni più precise prima di fare spese che potrebbero poi non essere necessarie.

L'avv. Caldara nella lettera a te diretta ti prega di provvedere alla notifica della sentenza - Occorrerebbero dunque due copie - Ma avendo la Corte di Cassazione rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la stessa Cancelleria della Cassazione mi ha fatto osservare che basta una sola copia autentica per il deposito presso la Corte di Milano, dopo che la causa sarà stata riassunta.

Nel dubbio io ho intanto ordinato una copia - e rimango in attesa di sapere se debbo ordinare anche l'altra.

Ho anche ordinato l'estratto della sentenza necessario per ritirare il deposito.

Acchiudo un telegramma.

Ossequi alla Signora. Tanti saluti affettuosi dal tuo

Avv Pardini

ASSR

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
" " (GIÀ CURTATONE, 8-A) " "
MILANO (114) - TELEF. 50-633

MILANO, 30 agosto 1933

A S.E.l'On.Avv.Ivanoe Bonomi
ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

penso di disturbarte te per una pratica nell'interesse della vedova di un amico, che credo comune, il prof.Vittorio Osimo,già Provveditore agli studi per la Provincia di Milano. Con il nuovo ordinamento regionale egli veniva sbalestrato Preside di Liceo ,prima a Milano e poi a Vigevano. Il disagio dei viaggi e della residenza in quest'ultima sede e, sopratutto,il trauma morale lo trassero rapidamente a morte. La vedova chiese la pensione privilegiata,attribuendo la morte a cause derivanti dal servizio. Il Ministero oppose un rifiuto. Ricorso alla Corte dei Conti : estensore del ricorso il prof.Falco di questa Università ,patrocinato in Roma l'avv. Ricci che alla sua morte venne sostituito dall'avv.Riccardo Amati (via Nazionale N.214).

La vedova viene ora informata che la Commissione di sanità militare, chiamata a dare il suo parere,ha esclusa la causa di servizio. Credo che,se non teoricamente ,non ci sia più nulla da fare praticamente. Ma la povera vedova (con 400 lire mensili di pensione dopo i 28 anni di servizio del marito) non si rassegna ; e il mio amico dott.Veratti (che l'ha assistita e aiutata con certificati categorici circa la causa della morte) l'ha indirizzata a me. Io non conosco l'avv.Amati, mentre l'unica cosa possibile è quella di chiedere notizie a lui. Ecco perchè mi rivolgo alla tua amicizia e al tuo onore. Il ricorso è di circa due anni fa. Puoi o presso l'avv.Amati o anche direttamente alla Corte dei Conti avere qualche informazione

.e qualche previsione ? Te ne sarei riconoscente.

Scusami, e abbiti i più cordiali saluti.

aff.mo

ASSR

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
„ „ (GIÀ CURTATONE, 8-A) „ „
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 13 Luglio 1933

Muneri = Crippa

Caro Bonomi,

grazie e felicitazioni sincere. Provvederai,poi, a tutto il resto, comprese le due copie autentiche della sentenza per la notifica e l'estratto per la restituzione del deposito. Mandami anche la tua specifica.

Con i più cordiali saluti

aff.mo
Caldara

ASSR

Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

I SEZIONE CIVILE

N. 569 *R. G.* 1933

Roma, GIU. 1933 Anno XI 193 - *Anno*

Pel disposto dell'art. 537 *del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorni* Dodici (12) Luglio 1933 *per la discussione del ricorso*

Munari Luigi

e

Crippa Felice

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato Bonomo Ivanoe

Caldara Emilio

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Stamperia Reale di Roma (**304**-s)

ASSR

ASSR

On. Bonomi

Caro Castellani,

Roma 8 luglio 1933

Oggi ultimo giorno utile ho presentato la breve memoria al prof. il dott. Mignon. Col che praticamente è introdotta la materia della transazione.

Per fortuna è relatore il cons. [illegible] che l'estensore della sentenza richiamata e che invece non vorrà dar torto a sé stesso.

Presiederà il cons. [illegible]. Ti avvertirò dell'esito che speriamo. Cordiali [illegible]

Roma, 23 giugno 1933

Caro Caldara,

Ho ricevute le copie ed ho consegnato alla Procura Generale i due atti che desiderava avere.

Non ho difficoltà di stendere la breve memoria, dove sarà utile richiamare la sentenza da te indicata.

Mi occorre però il controricorso che è presso di te.

Io verrò a Milano nel pomeriggio di mercoledì 28 e vi rimarrò la mattina di giovedì 29. Verrò quindi a trovarti e ci intenderemo.

Saluti cordiali

aff.

P.S. Nelle copie del ricorso hai dimenticato nel fatto di trascrivere la girata del Crippa alla Banca Popolare. Ho provveduto alla correzione in tutte le copie.

ASSR

Manoscritti = Raccom.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
(GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 20 Giugno 1933

Munari - Crippa

A S.E. l'On.Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N°4

Caro Bonomi,

prendo nota dell'udienza del 12 Luglio p.v. alla Sez.I° della Cassazione e comincio a mandarti due copie della sentenza (una per te) e dieci del ricorso. Fino da ora e d'accordo con il cliente, incarico te della discussione. Io al più, ti manderò una piccola Memoria per i primi di Luglio, se tu credi che sia utile: con essa manderò anche il controricorso. Meglio: se ti assumi tu di scrivere la Memoria, sarò ben lieto di mandarti senz'altro il controricorso.

Per conto mio avrei fino ad ora fatto un rilievo. Nell'ultimo capoverso della pag.8 del controricorso si legge che "è prodotto della fantasia del ricorrente" l'affermazione che il Crippa avrebbe dovuto provvedere a cancellare le girate e che queste affermazioni (de iure condendo) non trovano alcun sostegno nelle disposizioni del Codice di commercio. Ora, a farlo apposta, il prodotto della fantasia è proprio della Cassazione (Sez.I - sentenza 25 Luglio 1932 - N.2957 - na La settimana della Cassazione, 1932, Pag.1430). Io non ho richiamata nel ricorso questa sentenza, ~~perchè~~ perchè non ho l'abitudine di ricordare al Magistrato i giudicati suoi. Ma ora è utile richiamarla nella Memoria, per rilevare la cantonata del controricorrente. La quale cantonata diventa perfetta se si richiama l'art.313 del Cod. di Comm. che stabilisce il diritto di cui non si è eventualmente valso il Crippa, di guisa che egli non ha dimostrato di essere legittimo possessore della cambiale.

Queto per il caso che la Memoria la scrivessi tu.

Con i più cordiali saluti

tuo aff.mo
E. Caldara

Roma, 17 giugno 1933

Caro Caldara,

Il ricorso del dott. Luigi Annunari contro Felice Crippa è stato, subito dopo la restituzione del fascicolo, ~~[illegible]~~ assegnato per la discussione.
Si discuterà il 12 luglio alla 1ª Sezione Civile.
Oggi ~~la~~ La Procura mi chiede ~~oggi~~ una copia in carta libera del ricorso e una copia della sentenza impugnata.
Credo sia opportuno ~~mand~~ preparare le copie del ricorso da distribuire al collegio.
Saluti cordiali aff.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
„ „ (GIÀ CURTATONE, 8-A) „ „
MILANO (114) - TELEF. 50-653

MILANO, 8 Maggio 1933

Munari = Crippa

A S.E. l'On.Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

Piazza della Liberta N°4

Caro Bonomi,

ho ricevuto il plico. Grazie. Se dovrò discutere la causa alla prossima udienza, il fascicolo sarà certo libero tra un mese e mezzo. Altrimenti farò di tutto per non discuterla.

Cordiali saluti

aff.mo

E. Caldara

ritirato il fascicolo il 6 maggio 1933

scaduto i 2 mesi il 5 luglio 1933

Restituito il fascicolo il 22 maggio -33-

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
„ „ (GIÀ CURTATONE, 8-A) „ „
MILANO (114) · TELEF. 50-653

569

MILANO 2 maggio 1933

1

MUNARI = CRIPPA =:

S.E.On.Avv.Ivanoe Bonomi
ROMA
piazza della Libertà N.4

Caro Bonomi,

ho lasciato passare troppo tempo, ed ora mi occorre con una certa urgenza il fascicolo depositato in Cassazione nella causa Munari = Crippa. Può mandarmelo al più presto ?

Scusami e abbiti i più cordiali saluti.

Dev.

E. Caldara

presentato il ricorso il
9 marzo 1933

ASSR

Roma, 4 maggio 33 — in intestazione all'avv. Emilio Caldara

Il sottoscritto avv. Giovanni Vanwelhommen fa istanza a cotesta Ecc. Corte di Cassazione per il temporaneo ritiro dei fascicoli di 1° e 2ª istanza e ~~del~~ allegati al ricorso del Sac. Luigi Sturzari contro Scrippa Felice.

Tale ricorso è stato depositato il 9 marzo 1933 XI ~~col~~ e registrato col n. 569, talchè è trascorso il tempo durante il quale doveva restare depositato a disposizione del controricorrente.

La richiesta di temporaneo ritiro è giustificata dalla necessità di proseguire la discussione della causa davanti ~~ove sarà stata davanti~~ la magistratura di merito.

Ecc.ma Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione del Regno

Spedito a Caldara il fascicolo il 6 maggio 33

Il sottoscritto avv. Giovanni Lorenzini ha depositato il 9 marzo 1933 XI un ricorso del sig. Munari contro Crippa.

Il sottoscritto chiede ora che cotesta Cancelleria dichiari che il ricorso e il relativo fascicolo è stato depositato il 9 marzo corrente e che sono quindi trascorsi i 30 giorni durante i quali il fascicolo deve rimanere a disposizione del controricorrente.

Unisce a tal fine foglio in bollo di £ 15.

Roma, 29 marzo 1933 XI

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
„ „ (GIÀ CURTATONE, 8-A) „ „
MILANO (114) · TELEF. 30-653

Raccoamandata

MILANO, 6 Marzo 1933

Munari = Crippa

AS.E.l'On.Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà N° 4

Caro Bonòmi,

in plico a parte di mando, per il deposito alla Cancelleria della Corte di Cassazione, il Ricorso Dr. Luigi Munari c. Crippa Felice. Vi unisco:

I.= La sentenza denunciata della Corte d'Appello;
2.= La bolletta del dposito;
3°= Il fascicolo degli atti e documenti dei due giu giudizi di merito;
4°=Una copia semplice del Ricorso per te.

L'accluso assegno bancario di L.500 serve di fonso: in L.250 per questa pratica, e in L. 250 per quella Buticchi = Comune di Milano al Consiglio di Stato.

Ultimo termine per il deposito il I2 Marzo p.v.=

Con i più cordiali saluti

Caldara

Roma, 9 marzo 33

Caro Caldarera,

Ti do atto di avere ricevuto £ 250 per fondo spese riguardanti il ricorso in Cassazione del dott. Luigi Marano contro il sig. Crispino. Oggi stesso provvederò al deposito nella cancelleria della Cassazione del ricorso e dei documenti allegati. Conservo per me copia semplice del ricorso.

Saluti cordiali aff.

ASSR

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. proc. MARIA CALDARA
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
(GIÀ CURTATONE, 8-A)
MILANO (114) · TELEF. 50-653

MILANO 15 Marzo 1933

Munari = Crippa

A.

S.E.l'On.Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Piazza della Libertà 4

Caro Bonomi,

ho ricevuta la comunicazione tua del deposito del Ricorso in Cassazione di cui in epigrafe. Ora ti prego di dirmi se sarà possibile dopo i trenta giorni utili per il controricorso ritirare provvisoriamente il fascicolo degli atti e documenti, perchè l'avversario mi tormenta per la discussione della causa di merito davanti il Tribunale. In caso diverso bisognerà avere dalla Cancelleria della Cassazione una dichiarazione per salvarmi dal discutere la causa senza documenti.

Io sarò a Roma dal 23 al 26 corr., e spero di vederti.

Con i più cordiali saluti

Tuo aff.mo
E Caldara

ASSR

Domandare su
carta b.

ASSR

Roma, 20 marzo 1933

Caro Caldara,

Dopo i trenta giorni utili per il controricorso si può ritirare provvisoriamente il fascicolo degli atti e documenti facendo istanza all'ufficio della Cassazione che registra i ricorsi.

Quando verrai a Roma fra il 23 e il 26 telefonami che ci vedremo per ulteriori accordi.

Con molti e cordiali saluti

tuo aff.